

LOCAZIONE OPERATIVA

PROPOSTA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI

CONTRATTO N.

RICHIESTA N. 125 - 72829

1

CONDUTTORERagione Sociale completa e aggiornata alla data di sottoscrizione,
Cod. Fisc./P.IVA, Sede Legale

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

VIALE TIZIANO, 74
00196 ROMA (RM)

Tel./Cell 06326591

E-Mail amministrazione@federscherma.it

Registro delle Imprese RM/998778

P.IVA 01382601001

FORNITORERagione Sociale completa ed indirizzo
Cod. Fisc./P.IVA, Sede Legale

Imago Srl

Via del Casale Agostinellii, 4
00118 ROMA (RM)

14148131007

CIG 2023: Y4E39E022B

2

BENI OGGETTO DELLA LOCAZIONE

vedi allegato	q. là
	q. là
	q. là
	q. là

CANONE MENSILE NETTO

Fatturazione trimestrale anticipata

394,00 €

DURATA DELLA LOCAZIONE

48 MESI

SPESE AMMINISTRATIVE

50,00 €

Maggiorazione IVA di Legge

3

Il **Periodo Base di Locazione** corrisponde al numero di mesi sopra indicato e decorre, **senza diritto di recesso per il Conduttore**, dal primo giorno del trimestre solare o mese (se sono stati concordati pagamenti mensili) successivo alla consegna. Dal giorno della consegna sino al giorno di inizio del Periodo Base è dovuta una tariffa giornaliera pari ad **1/30 del canone mensile**. Per la **consegna dei Beni, gli obblighi di verifica e la sottoscrizione dei documenti** si rimanda agli Articoli 1 e 3 delle Condizioni Generali del Contratto allegate come parte integrante (CGC).

Il Contratto sarà **automaticamente prorogato** per un periodo di 6 (sei) mesi, e così a seguire, fino a disdetta scritta con preavviso di 3 mesi. Al termine della locazione il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, entro e non oltre 10 giorni. In caso di ritardo sarà dovuta un'indennità giornaliera pari ad 1/30 del canone mensile sino all'effettiva restituzione. Per la **restituzione e la proroga** del Contratto si rimanda all'Articolo 2 CGC.

Dopo la consegna, il Conduttore assume il **rischio di perdita e di danni materiali**. I Beni devono essere assicurati con polizza "All risks" con costi e franchigia a carico del Conduttore. Le condizioni generali di assicurazione dei beni patrimoniali di GRENKE sono allegate e/o pubblicate sul sito www.grenke.it. Per il **rischio di perdita, assicurazione e condizioni assicurative** si rimanda agli Articoli 4 e 5 CGC.

Ogni **onere e spesa** necessari alla custodia, all'uso e al funzionamento dei Beni sono a carico del Conduttore.

GRENKE non garantisce l'idoneità dei Beni e non risponde di vizi, malfunzionamenti, non conformità e/o mancanza delle qualità promesse, né per atti o inadempimenti del Fornitore. Se i Beni risultano affetti da **vizi o difetti** il Conduttore deve darne notizia al Fornitore e a GRENKE entro 2 giorni.

Ogni controversia dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore dei Beni, **senza sospensione nel pagamento dei canoni** e degli oneri di locazione e tenendo indenne GRENKE. Si rimanda agli Articoli 6, 7 e 8 CGC.

È vietato al Conduttore cedere il Contratto e/o i Beni. Per il divieto di cessione ed il subentro si rimanda all'Articolo 9 CGC.

Il Conduttore è obbligato a pagare a GRENKE il **corrispettivo della locazione**, pari al canone mensile per il numero di mensilità indicato, e **non ha diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento**, qualsiasi contestazione dovesse insorgere. Le **fatture** saranno emesse da GRENKE per l'importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al Cliente per il download nell'area personale del sito www.grenke.it. Il Conduttore autorizza GRENKE a procedere con addebito diretto conformemente al **mandato SEPA** allegato. Per il pagamento e le modalità si rimanda all'Articolo 10 CGC.

Per gli **obblighi di tutela dei Beni** e di immediata denuncia si rimanda all'Articolo 11 CGC. Per i recapiti e gli indirizzi ai fini di **comunicazioni e notifiche** si rimanda all'Articolo 12 CGC.

Per il **trattamento dei dati** si rimanda all'Articolo 13 CGC.

GRENKE ha facoltà di **risolvere il Contratto** qualora il Conduttore ometta o ritardi di oltre 10 giorni il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti nonché nelle altre ipotesi espressamente previste dall'Articolo 14 CGC. Per **effetto della risoluzione** il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, a proprio rischio e spese, e dovrà corrispondere gli importi pattuiti (Articolo 15 CGC).

Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'**Autorità Giudiziaria di Milano** (Articolo 16 CGC).

In caso di utilizzo e sottoscrizione dei documenti in formato cartaceo si applica il costo aggiuntivo di gestione di 50,00 euro (oltre IVA).

Il Conduttore richiede le seguenti condizioni speciali, che modificano le disposizioni del presente Contratto:

Non sono stati stipulati altri accordi accessori.

4

DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE

Con la presente Proposta, **irrevocabile per 60 giorni** dalla sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere i Beni sopra indicati assumendo piena ed esclusiva responsabilità per la scelta degli stessi e del Fornitore e consapevole che con la consegna il contratto è concluso e GRENKE procede all'acquisto. Il Conduttore accetta che la sottoscrizione possa avvenire anche con firma elettronica certificata. Il Conduttore dichiara di aver compreso e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto** e specificamente approva (ex Artt. 1341–1342 c.c.): 1 (Contratto); 2 (proroga); 3 (consegna, verifica); 4 (rischi); 5 (assicurazione); 6 (uso); 7 (vizi); 8 (responsabilità); 9 (cessione); 10 (pagamento); 14 (clausola risolutiva); 15 (effetti); 16 (foro).

LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SONO ALLEGATE A PAGINA 2, 3 E 4

Data 06/02/2023

PAOLO AZZI

Nome e Cognome (carattere maiuscolo)

X



Firma del Conduttore PAOLO AZZI

Timbro Società

 PER ACCETTAZIONE DELLA
 PROPOSTA DI LOCAZIONE OPERATIVA

Data, GRENKE LOCAZIONE SRL (Locatore)

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO, DECORRENZA, DURATA

1.1. Scopo del presente contratto (Contratto) è la locazione operativa di beni strumentali (Beni) dietro pagamento del canone mensile.

Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il presente Contratto è concluso, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 1326 e 1327 del Codice Civile, con la consegna dei Beni secondo le modalità indicate al successivo Articolo 3.

1.2. Il Contratto viene concluso unicamente tra soggetti che operano nell'esercizio della propria attività d'impresa, con conseguente inapplicabilità ed esclusione della normativa a tutela di soggetti che agiscono in veste di consumatori.

1.3. Il Conduttore accetta che il presente Contratto e qualsiasi documento contrattuale possono essere sottoscritti mediante firma elettronica.

1.4. Il Conduttore è edotto e consapevole che GRENKE procede all'acquisto dei Beni dal Fornitore esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi contrattuali derivanti dal Contratto.

1.5. Il Conduttore riconosce che il Fornitore non è né agisce quale rappresentante di GRENKE e che GRENKE non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti imputabili al Conduttore stesso e/o al Fornitore e/o a di lui ausiliari/subfornitori.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Contratto possono essere concordati direttamente solo tra GRENKE e il Conduttore. Eventuali accordi stipulati dal Conduttore con il Fornitore o qualsiasi altra terza parte non produrranno alcun effetto sul presente Contratto e non daranno luogo ad alcun diritto per il Conduttore o obbligo da parte di GRENKE.

1.6. Il Conduttore è consapevole che il presente Contratto non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà dei Beni.

1.7. Il Periodo Base di Locazione è definito e concordato nel numero di mesi indicato nel Contratto e decorre, senza diritto di recesso per il Conduttore, dal primo giorno del trimestre solare (o del mese, se sono concordati pagamenti mensili) successivo alla data risultante dalla documentazione di consegna.

Dalla consegna dei Beni fino a quello di inizio della decorrenza del Periodo Base di Locazione il Conduttore è tenuto a corrispondere a GRENKE un'indennità giornaliera c.d. di prelocazione determinata sulla base di 1/30 del canone mensile netto di locazione. Le disposizioni del presente Contratto si applicano anche durante il periodo di prelocazione.

2. PROROGA DEL CONTRATTO, TERMINE, RESTITUZIONE DEI BENI

2.1. Il presente Contratto verrà automaticamente prorogato alle medesime condizioni per periodi consecutivi di 6 (sei) mesi, a meno che una delle parti non dia preavviso scritto di disdetta almeno 3 mesi prima del termine del Periodo Base di Locazione o di eventuali rinnovi.

2.2. Al termine del Contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE a proprie spese e cura, entro un termine massimo di 10 giorni, al seguente indirizzo: GRENKE LOCAZIONE SRL – Asset Broker – Via Delle Industrie, 2 C/D – 20020 Arese (MI).

2.3. I Beni dovranno essere completi di ogni accessorio, variante o allestimento e dovranno essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale. In caso contrario il Conduttore dovrà provvedere alla loro rimessa in pristino o a risarcire a GRENKE il danno arrecato.

Il Conduttore si obbliga a non pretendere da GRENKE alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questa autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti ai Beni salvo che la loro rimozione sia possibile senza danni.

2.4. In caso di ritardo nella restituzione, il Conduttore dovrà corrispondere a GRENKE, dal termine del Contratto e sino all'effettiva e regolare restituzione dei Beni, un importo giornaliero pari ad 1/30 del canone mensile netto, salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito della verifica delle condizioni dei Beni restituiti.

3. CONSEGNA DEI BENI, OBBLIGO DI VERIFICA, CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER GRENKE, DECADENZA

3.1. Nei 60 giorni successivi alla richiesta di locazione il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei Beni direttamente al Conduttore, senza alcun intervento da parte di GRENKE. I costi connessi alla consegna dei Beni sono a carico del Conduttore.

3.2. È fatto obbligo al Conduttore procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna dei Beni, alla verifica ed al collaudo degli stessi.

3.3. Condotta ed ultimata la verifica di cui al paragrafo che precede, il Conduttore si obbliga a sottoscrivere, oltre al documento di trasporto (o documento equivalente) del Fornitore o di suoi ausiliari, il Verbale di consegna di GRENKE come parte integrante della documentazione contrattuale.

Con l'apposizione della predetta firma il Conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato i Beni e attesta specificamente:

- a) di averli trovati idonei e conformi a quanto richiesto;
- b) di aver collaudato i Beni, di non aver riscontrato alcun vizio/difetto e di averne constatato il perfetto funzionamento;
- c) di aver verificato l'apposizione di marcature CE nonché l'avvenuto collaudo ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- d) di aver ricevuto le dichiarazioni di conformità, i certificati di omologazione, i manuali e la documentazione d'uso, redatti in lingua italiana, ed una copia della certificazione antinfortunistica obbligatoria per legge o prevista per tipologia di beni.

3.4. Se al momento della consegna i Beni risultassero affetti da vizi o non conformità, il Conduttore rifiuterà la consegna e darà comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a GRENKE e al Fornitore entro 2 (due) giorni, specificando e documentando le problematiche riscontrate. La mancata comunicazione entro il predetto termine, a tutti gli intenti e scopi del presente Contratto, implica la piena e incondizionata accettazione dei Beni.

3.5. Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole, rinunciando ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto dei Beni viene eseguito da GRENKE solo dopo aver ricevuto il Verbale di consegna sottoscritto.

3.6. Il Conduttore riconosce che GRENKE non acquisisce la disponibilità dei beni ed espressamente la esonera da responsabilità per fatti o atti imputabili al produttore e/o ad esso Conduttore e/o al Fornitore e/o ai soggetti dei quali quest'ultimo si avvalga per eventuali subforniture e/o servizi, per l'omessa o la ritardata consegna, per inidoneità o non conformità dei Beni, per mancanza negli stessi delle qualità attese, per eventuali eventi dannosi occorsi in occasione del trasporto o in fase di consegna.

4. RISCHIO DI PERDITA E DANNI, ASSICURAZIONE DEI BENI, DOCUMENTAZIONE

4.1. Con la consegna dei Beni il Conduttore si assume il rischio di perdita e danneggiamento degli stessi.

4.2. Il Conduttore ha l'obbligo di assicurare i Beni presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata del Contratto, con polizza "All Risks" (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l'elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino dei Beni colpiti dal sinistro o il risarcimento del danno.

4.3. Il Conduttore deve documentare a GRENKE l'esistenza e validità della copertura assicurativa come innanzi specificata fornendo entro 30 giorni dalla consegna dei Beni copia della polizza. In mancanza, decorsi 30 giorni dall'avvenuta consegna senza

che sia pervenuta a GRENKE la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, i Beni resteranno assicurati con la polizza assicurativa che GRENKE stipulerà con primaria Compagnia (vedere per i dettagli le Condizioni Generali di Assicurazione allegate e/o pubblicate sul sito <https://www.grenke.it/condizioni-general-di-assicurazione/>) ed il Conduttore sarà tenuto a sostenerne gli oneri e la franchigia.

4.4. Il Conduttore ha il diritto in ogni momento, e anche l'obbligo su richiesta di GRENKE, di stipulare la propria assicurazione con un assicuratore di sua scelta e a proprie spese.

5. CONDIZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

5.1. Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di GRENKE, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggiati.

5.2. In caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione dei Beni danneggiati.

5.3. In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Bene danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, GRENKE trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti e nei limiti degli stessi, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi.

5.4. L'eventuale franchigia prevista dalla copertura assicurativa è carico del Conduttore, che ne assume l'obbligo di pagamento in favore di GRENKE.

6. USO DEI BENI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

6.1. Il Conduttore deve assicurarsi che nel luogo di consegna siano disponibili spazi e collegamenti necessari per il funzionamento dei Beni.

Il Conduttore deve osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, al funzionamento dei Beni.

Il Conduttore si impegna, a proprie cure e spese, a custodire e ad utilizzare i Beni con la necessaria diligenza e secondo l'uso previsto e le istruzioni del produttore, mantenendoli in efficienza e provvedendo alla manutenzione nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente, in primis la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, che, in ogni caso, rappresenta di conoscere e di applicare.

6.2. Ogni onere e spesa necessari alla custodia, all'utilizzo e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei Beni, ad eventuali riparazioni, all'approvvigionamento di parti di ricambio, al ripristino del funzionamento, è ad esclusivo carico del Conduttore.

6.3. In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di GRENKE, al Conduttore è vietato di mutare il luogo di collocazione dei Beni e/o apportarvi modifiche: eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno rimarranno acquisite da GRENKE senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.

7. DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI VIZI E/O DIFETTI DEI BENI

7.1. GRENKE non garantisce l'idoneità dei Beni e non è responsabile di eventuali vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse né per atti o inadempimenti del Fornitore. Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso GRENKE pretese risarcitorie o indennitarie il cui titolo dipenda o derivi da inidoneità, vizi, difetti, difformità o mancanza di qualità dei Beni oggetto di locazione operativa.

7.2. In caso di difetti o vizi nel funzionamento dei Beni verificatisi durante la durata del presente Contratto il Conduttore dovrà formalizzare denuncia scritta a GRENKE e al Fornitore mediante lettera raccomandata con a/r o a mezzo PEC entro 2 (due) giorni, a pena di decadenza, specificando e documentando le problematiche riscontrate. Per eventuali vizi, difetti, non conformità riscontrati durante la consegna dei Beni troveranno applicazione le previsioni di cui all'Art. 3.

7.3. Fermo il disposto di cui all'Art. 10.5, e l'esonero da responsabilità di GRENKE, ogni problematica inerente ai Beni dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore.

7.4. Il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente GRENKE di ogni azione od eccezione che a qualsiasi titolo intendesse intraprendere nei confronti del Fornitore, obbligandosi a tenerla indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

7.5. Al Conduttore è fatto espresso divieto di restituire i Beni al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di GRENKE o per consentire interventi di riparazione, nei limiti di tempo strettamente necessari.

8. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE

Il Conduttore è custode dei Beni e garantisce che i Beni richiesti e l'utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, esonerando GRENKE da ogni responsabilità e obbligandosi a manlevarla da ogni richiesta di terzi. Il Conduttore fin dal momento della consegna è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo dei Beni.

In ogni caso il Conduttore esonera GRENKE da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso dei Beni e si impegna a manlevarla dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di questo Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBLOCAZIONE, SUBENTRO

9.1. GRENKE ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente Contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che le derivano dal medesimo e dalla proprietà dei Beni, notificando la cessione a mezzo raccomandata a/r o PEC al Conduttore il quale fin d'ora dichiara di accettarla. La cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.

9.2. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia i Beni e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sugli stessi di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.

9.3. Il Conduttore non potrà cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di GRENKE.

9.4. Il Conduttore che non versi in situazione di morosità può richiedere a GRENKE, alle condizioni e secondo la procedura in uso, l'autorizzazione a far subentrare un terzo nel Contratto e nelle obbligazioni dallo stesso derivanti. I costi e gli oneri fiscali di subentro saranno a carico del Conduttore.

10. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA, METODO DI PAGAMENTO, RITARDO OD OMISSIONE NEL PAGAMENTO, DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI CONTROVERSE

10.1. Il Conduttore ha l'obbligo di versare a GRENKE l'intero corrispettivo della locazione, ovvero l'importo complessivamente dovuto (che ai soli fini delle modalità di pagamento viene suddiviso in canoni periodici anticipati con scadenza trimestrale o mensile) e ogni altra somma contrattualmente dovuta.

10.2. Il Conduttore autorizza GRENKE a riscuotere gli importi dovuti tramite addebito diretto SEPA.

10.3. Le fatture saranno emesse da GRENKE per l'importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al Cliente per il download nell'area personale del sito www.grenke.it.

10.4. In caso di ritardo nei pagamenti saranno automaticamente applicati alle somme dovute dal Conduttore, senza necessità di costituzione in mora e sino al giorno del soddisfo, gli interessi moratori determinati dalle disposizioni di legge vigenti.

10.5. Qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra GRENKE e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente Contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

11. OBBLIGO DI DENUNCIA, TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEI BENI

11.1. Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a GRENKE, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione ai Beni. In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sui Beni ovvero sull'immobile in cui i Beni sono collocati, inviando a GRENKE il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito.

Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

11.2. Il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare i Beni in modo visibile, affinché siano identificati come di proprietà di GRENKE.

11.3. Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a richiedere ogni autorizzazione prevista dalla legge e ogni permesso amministrativo relativo all'utilizzo dei Beni.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a GRENKE eventuali variazioni di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa nonché dei soci con responsabilità personale. Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni che GRENKE inoltrerà al Conduttore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.

13. PROTEZIONE DEI DATI

GRENKE LOCAZIONE SRL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") adempie ai propri doveri di comunicazione e informazione mediante la pubblicazione di apposita Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il presente link www.grenke.it/informativa-sulla-privacy-grenke-locazione. Con la firma del presente Contratto il Conduttore dichiara di aver preso visione dell'Informativa privacy e di averne fornito copia ad eventuali ulteriori soggetti interessati i cui dati verranno trattati da GRENKE per l'esecuzione del Contratto e per ogni finalità ad esso collegata. Per ogni ulteriore approfondimento, nonché per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento, si prega di contattare GRENKE all'indirizzo email privacy@grenke.it.

Copie digitali o cartacee della predetta documentazione informativa possono essere ottenute scrivendo all'indirizzo email sopra riportato, nonché contattando GRENKE mediante i recapiti telefonici dedicati presenti sul sito internet.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. GRENKE ha facoltà di risolvere di diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il Contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a/r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi:

- a) qualora il Conduttore abbia fornito informazioni e/o documenti non rispondenti al vero o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso;
- b) qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di GRENKE derivanti dal Contratto;

- c) qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato;
- d) qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di GRENKE anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto;
- e) qualora il Conduttore sia inadempiente rispetto ad altri obblighi previsti dal presente Contratto e non osservi il termine che GRENKE assegnerà per la regolarizzazione della situazione verificatasi.

14.2. È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e/o i terzi ed a tal fine il GRENKE si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.

14.3. Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte di GRENKE e non le impediranno di avvalersi della presente clausola.

15. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato dal GRENKE a norma dell'Art. 2 e all'immediato pagamento:

- a) di tutte le somme dovute a GRENKE per canoni, interessi, spese, oneri, tasse ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
- b) della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) di tutte le spese, anche legali, tasse, imposte e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità dei Beni o per il loro eventuale ripristino o adeguamento alla normativa vigente;
- d) degli interessi moratori di legge su tutti gli importi dovuti sino al saldo.

16. FORO ESCLUSIVO

Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.

CONDIZIONI GENERALI

DELL'ASSICURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ GRENKE

A. SEZIONE GENERALE

1. Le seguenti condizioni si intendono concordate ed accettate nel momento in cui il bene, che viene concesso in locazione al cliente, è incluso nella polizza multirischi dei beni patrimoniali offerta dalla GRENKE.

2. Le prestazioni assicurative, in generale, coprono i costi di ripristino del bene in caso di danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose date in locazione ai conduttori, fornendo, in particolare, un sostituto equivalente allo stesso in base al valore commerciale del bene nel momento in cui si è verificato il danno. La copertura pertanto non è fornita in modalità "nuovo per vecchio".

3. La polizza offre, di massima, una protezione assicurativa secondaria, ovvero valida solo nel caso in cui la copertura assicurativa non sia fornita da altre fonti.

4. Per ogni sinistro verificatosi è previsto il pagamento delle seguenti franchigie:

// Relativamente ai danni causati da furto, rapina, caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 15 % dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;

// Relativamente ai danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25 % dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;

// Relativamente agli impianti di videosorveglianza e di allarme posti all'esterno, per i danni causati da atti vandalici o dolosi e da qualsiasi evento atmosferico l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25 % dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA.

// Relativamente ad ogni altra causa è prevista una franchigia minima di 150,00 euro + IVA per ogni sinistro verificatosi

B. RISCHI ASSICURATI/ESCLUSIONI

1. La copertura assicurativa copre i rischi di danneggiamento o distruzione del materiale dovuti a eventi non prevedibili nel tempo da parte del cliente, nonché in caso di perdita del bene assicurato a causa di furto, furto con scasso o saccheggio. Gli eventi sono considerati imprevedibili se né l'utilizzatore finale, né i suoi rappresentanti, li hanno previsti per tempo, o avrebbero potuto prevederli con la conoscenza tecnica necessaria per l'attività svolta in ambito professionale. In tal senso solo gravi negligenze saranno considerate pregiudizievoli e ciò comporterà la decurtazione dell'indennizzo in proporzione alla gravità del danno causato dall'utilizzatore finale.

L'indennizzo viene corrisposto in caso di danneggiamento o distruzione del bene (danni materiali) derivanti da cause quali:

- danni accidentali derivanti dalla manipolazione dei beni;
- tensione eccessiva, induzione elettromagnetica, cortocircuiti;
- incendio, fulmine, esplosione o scoppio (ivi inclusi i danni causati dall'acqua in caso di spegnimento di incendi, demolizione, lavori di disinquinamento o perdita del bene nel corso di tali eventi);
- acqua, umidità, inondazioni;
- atti dolosi di terzi, sabotaggio, vandalismo;
- forza maggiore;
- difetti di design, difetti del materiale, difetti di lavorazione;

2. Fenomeni elettrici di origine esterna:

I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che i macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione (trasformatori, stabilizzatori, sistemi di continuità) e l'impianto elettrico e di messa a terra sia a norma di legge.

3. Salvo diversamente concordato, verranno indennizzati i danni a tubi, (ad esempio cinescopi, tubi ad alta frequenza, tubi laser) e foto conduttori (cilindri di selenio) solo nel caso che il danno sia dovuto a una delle seguenti cause:

- incendio, fulmine, esplosione, sempreché tali rischi possano essere coperti dalla polizza contro gli incendi;
- furto con scasso, rapina, atti di vandalismo solo nella misura in cui sia prevista relativa copertura dalla polizza contro i furti con scasso e rapina;
- scoppio di tubazioni sempreché tale rischio di copertura sia previsto dalla polizza contro i danni domestici causati dall'acqua.

4. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da dolo o colpa grave del conduttore o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- causati da esplosioni e radiazioni nucleari;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- causati da deperimento, logoramento, corrosione o ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;

- verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio;
- causati dall'inservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

C. BENI ASSICURATI/BENI NON ASSICURATI

1. La copertura assicurativa riguarda i seguenti beni oggetto del contratto di locazione:

- attrezzature e impianti di informatica, tecnologia delle comunicazioni, tecnologia medica;
- altre attrezzature o apparecchi elettronici ed elettrotecnici;
- macchinari industriali e altre attrezzature e apparecchi tecnici di ingegneria domestica, tecnologia di movimentazione di merci sfuse e tecnologia dei trasporti;
- arredi e apparecchiature per l'ufficio.

2. Salvo altrimenti concordato, la copertura assicurativa include i dati (per la lettura ottica) solo se necessari per funzioni basilari del bene patrimoniale assicurato (dati di programmi di sistema provenienti da sistemi operativi o altri dati di pari livello).

3. Beni patrimoniali all'interno di autoveicoli
A causa dell'elevato rischio di furto, i beni mobili all'interno di autoveicoli sono assicurati solo se incorporati all'interno dell'abitacolo del veicolo oppure se collocati al chiuso nel vano portaoggetti oppure nel bagagliaio del veicolo in modo che non siano visibili, e solo qualora il veicolo sia stato adeguatamente chiuso a chiave.

4. La copertura assicurativa non copre i seguenti beni:

- articoli ausiliari e da lavoro, articoli di consumo e attrezzi da lavoro, quali liquidi di sviluppo, reagenti, pigmenti organici, sostanze estinguenti e refrigeranti, nastri inchiostrotori, pellicole, portanti video e sonore, combinazioni di fogli di alluminio, carta preparata, supporti per caratteri, dischi con denti, pipette, vaschette sostituibili, tubi per reagenti.
- altri componenti che normalmente devono essere sostituiti nel corso del ciclo di vita dei beni assicurati, ad esempio fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri composti e cartucce.
- Manutenzione: le spese per interventi di manutenzione ordinaria non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa. Nello specifico, tali spese si riferiscono alla sostituzione di elementi strutturali e insiemi di componenti, il cui danneggiamento non derivi in modo dimostrabile da un evento esterno coperto dall'assicurazione. Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi delle condizioni del presente contratto i seguenti servizi:

PAGINA 2/2

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ GRENKE

// controlli di sicurezza; -manutenzione ordinaria preventiva;
// rimozione di difetti dovuti a logoramento;
// riparazione di danni risultanti dal normale funzionamento e non provocati da cause esterne.

D. SEDE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per i beni destinati ad installazione fissa, la sede della copertura assicurativa è quella indicata dal cliente nel contratto di locazione. Per i beni considerati mobili, la copertura assicurativa ha validità a livello mondiale.

E. SINISTRO – OBBLIGHI

1. Il conduttore deve dare avviso del sinistro alla società GRENKE, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., utilizzando l'apposito modulo di sinistro messo a disposizione da GRENKE e scaricabile dal portale clienti.

2. Il modulo di sinistro dovrà riportare le seguenti informazioni:

// nome e indirizzo del cliente;
// numero di polizza nel caso in cui esista un'altra copertura assicurativa;
// luogo e ora dell'evento;
// descrizione dettagliata dell'evento;
// numero di beni danneggiati;
// descrizione dettagliata di ogni bene danneggiato;
// tipo di danno.

- per danni riparabili: preventivo della riparazione del bene danneggiato;
- per danni non riparabili: l'indicazione di "danno totale"
- per danni causati da atti dolosi di terzi (es. furto) e danni causati da incendi, il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia alla società GRENKE.

3. Custodia: Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un'eventuale ispezione. La scena dell'evento deve rimanere inalterata finché l'assicuratore o la società GRENKE non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno.

F. PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO / RISOLUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ / ESONERO DA RESPONSABILITÀ

1. L'obbligo da parte del cliente di sostenere i costi della polizza e le modalità di pagamento della stessa sono stabiliti dalle clausole del contratto di locazione. In alternativa il cliente ha la facoltà di scegliere una copertura assicurativa a sua discrezione in conformità alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Se il pagamento del costo assicurativo non è stato effettuato al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il conduttore perde il diritto alle prestazioni assicurative.

3. Se il costo assicurativo non viene corrisposto puntualmente, la società GRENKE ha la facoltà di concedere una proroga di pagamento di 2 settimane, inviando al cliente una comunicazione di risoluzione contrattuale in caso di ulteriore inadempimento. Se un evento assicurato si verifica dopo la risoluzione del contratto di locazione, qualsiasi diritto alle prestazioni assicurative decadrà.

4. Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, la società GRENKE ha, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la conclusione della polizza personale del cliente conformemente a quanto previsto dal contratto.

G. DISPOSIZIONI FINALI

1. In ottemperanza al contratto di locazione, il cliente che assicura i beni per conto proprio è obbligato a richiedere all'assicuratore un vincolo assicurativo a favore di GRENKE e a fornire copia della polizza e della dichiarazione di assicurazione in proprio. Fintanto che il cliente non avrà provveduto a tali adempimenti, la società GRENKE ha la facoltà, ma non l'obbligo, di includere il bene all'interno della polizza multirischi conformemente alle condizioni precedenti.

2. I beni inclusi nella polizza multirischi non danno diritto al rilascio di alcun certificato assicurativo ai singoli clienti.

3. Il verificarsi di un danno non esime il cliente dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. La regolazione di un sinistro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni definite nel contratto.

5. Non sono ritenuti validi accordi verbali aggiunti.

ALLEGATO – ELENCO DEL MATERIALE

ALLEGATO AL CONTRATTO

RICHIESTA N. 125 - 72829

1

CONDUTTORE

Ragione Sociale/Nome e Cognome

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

VIALE TIZIANO, 74
00196 ROMA (RM)

2

QUANTITA'	TIPOLOGIA DEL MATERIALE	PRODUTTORE	NUMERO DI SERIE
1	HL- L9577	Brother	
1	HL- L9577	Brother	
1	HL- L9577	Brother	
1	3155	Kyocera	
1	M 3655	Kyocera	
1	MZ4000	Kyocera	
1	2554 CI	Kyocera	

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI

CONTRATTO N.
RICHIESTA N. 125 - 72829

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

GRENKE LOCAZIONE SRL - Via Gaetano De Castilia 23, 20124 Milano

Codice identificativo del creditore: IT38B0200805351000105483446
Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore):

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a GRENKE LOCAZIONE SRL a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da GRENKE LOCAZIONE SRL

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

Nome del/i debitore/i (titolare del conto)

VIALE TIZIANO, 74

Via e numero civico

00196 ROMA (RM)

Codice Postale Località

IT98 W010 0503 3090 0000 0010 104

Conto di addebito Numero del conto (IBAN)

Luogo

X

Data

06/02/2023

Firma

PAOLO AZZI



IDENTIFICAZIONE

DEL CLIENTE IN CASO DI FIRMA ELETTRONICA

RICHIESTA N. 125 - 72829

1 Dichiarazione di identificazione del Conduttore in presenza per l'utilizzo della firma elettronica

CONDUTTORE (persona fisica)
Nome e Cognome/Indirizzo

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

VIALE TIZIANO, 74
00196 ROMA (RM)

FORNITORE

Nome e Cognome/Ragione sociale completa

Imago Srl

Via del Casale Agostinellii, 4
00118 ROMA (RM)

2 Io sottoscritto dichiaro di avere accertato e verificato, in sua presenza, l'identità del Conduttore firmatario dei documenti contrattuali.

Data

06/02/2023

Nome e Cognome (carattere maiuscolo)

X



Timbro Società

Firma del fornitore